

Allegato “[•]” al n.

di repertorio

STATUTO DEL “COMITATO BERGAMO - BRESCIA 2023”

Articolo 1 – Costituzione e Denominazione

1.1 Per iniziativa di Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bergamasca ONLUS e Fondazione della Comunità Bresciana ONLUS, è costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile, un comitato denominato

“Comitato Bergamo- Brescia 2023”

(di seguito il “Comitato”).

Articolo 2 – Sede e Durata

2.1. Il Comitato ha sede legale in **Milano**.

La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Gestione senza che ciò costituisca modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’Autorità competente, per la relativa iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche.

2.2. Il Comitato potrà avere sedi secondarie e uffici nel territorio di **Bergamo e Brescia** che saranno istituiti con delibera del Consiglio di Gestione.

2.3. Il Comitato avrà durata fino al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive delle manifestazioni relative al Programma Culturale, come di seguito definito, fatta salva la possibilità di prorogarne la durata con il consenso dei due terzi dei membri del Consiglio di Gestione.

Articolo 3 – Finalità e Attività

3.1 Il Comitato non ha scopo di lucro, e si prefigge di promuovere e realizzare ogni azione utile a raccogliere fondi dedicati all’implementazione, arricchimento e promozione del progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale delle città di Bergamo e Brescia quali capitali italiane della cultura 2023 (di seguito “**Programma Culturale**”), di cui all’articolo 183, comma 8-bis del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77).

3.2 Il Comitato per il raggiungimento della suddette finalità potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere, progettare e svolgere azioni di *fundraising* in ambito privato, ivi comprese attività di sponsorizzazione e iniziative di *crowdfunding*;
- b) destinare al sostegno delle azioni previste dal Programma Culturale i fondi a vario titolo raccolti dai donatori privati;
- c) promuovere, organizzare e gestire workshop, seminari, conferenze, incontri e dibattiti, consultazioni, corsi di formazione e scambi culturali;
- d) svolgere attività di studio, ricerca e divulgazione, in collaborazione con il sistema universitario lombardo, volte all’innovazione di processo, prodotto e mercato nei settori culturali e creativi;
- e) svolgere attività di studio e ricerca funzionale alla progettazione, attuazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative di implementazione e realizzazione del Programma Culturale;

- f) promuovere ed attuare il raccordo e il coordinamento programmatico a livello verticale ed orizzontale;
- g) erogare premi e borse di studio per i partecipanti alle attività di implementazione ed attuazione del Programma Culturale;
- h) stipulare ogni opportuno atto o contratto, nell'interesse esclusivo del Comitato, anche per l'attuazione e il finanziamento delle operazioni deliberate;
- i) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- l) costituire o partecipare ad altri enti e/o società e/o consorzi ecc.. funzionali allo sviluppo del Programma Culturale;
- m) svolgere ogni altra attività necessaria al perseguimento delle finalità del Comitato.

Articolo 4 – Patrimonio e finanziamento delle attività

4.1. Il patrimonio del Comitato è costituito:

- a) dal fondo di dotazione;
- b) dai beni mobili e immobili che diventeranno di proprietà del Comitato;
- c) dalle contribuzioni private con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Gestione ad incremento del patrimonio;
- d) da ogni altro bene che pervenga al Comitato a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- e) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

4.2. Il Comitato svolge le proprie attività utilizzando:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le erogazioni liberali e i contributi privati versati al Comitato;
- c) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio;
- d) i ricavi, proventi, entrate derivanti dalle attività del Comitato di cui all'art. 3;
- e) i ricavi, proventi entrate pervenuti da raccolte fondi o dallo svolgimento di attività di sponsorizzazione con soggetti privati;
- f) ogni altra entrata compatibile con le finalità del Comitato.

4.3 Sono espressamente escluse tra le fonti finanziamento del Comitato contributi e finanziamenti di natura pubblica.

Articolo 5 – Membri del Comitato

5.1 Sono membri del Comitato i Fondatori Promotori, i Promotori Onorari e i Sostenitori.

5.2 Sono Fondatori Promotori i soggetti giuridici che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Comitato. La qualifica di Fondatore Promotore non può essere revocata e viene meno solo in caso di estinzione.

5.3 Sono Promotori Onorari il Comune di Bergamo e il Comune di Brescia.

5.4 Possono diventare Sostenitori, con delibera del Consiglio di Gestione adottata a maggioranza di due terzi, i soggetti giuridici privati che, condividendo le finalità del Comitato, contribuiscono e/o sostengono le attività del Comitato nelle forme, nella misura e con la modalità determinata dal Consiglio di Gestione.

I Sostenitori saranno informati sulle iniziative del Comitato nelle modalità e nei tempi definiti dal Consiglio di Gestione.

La qualifica di Sostenitore può essere revocata dal Consiglio di Gestione in caso di condotta incompatibile con i principi e gli scopi del Comitato e può venir meno in

caso di: trasformazione, fusione e scissione; estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; apertura di procedure di liquidazione o concorsuali.

Articolo 6 – Organi

6.1 Sono organi del Comitato:

- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

6.2 La carica di componente del Consiglio di Gestione è gratuita, salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate.

In deroga a quanto sopra il Consiglio di Gestione potrà riconoscere al Presidente o al Consigliere a cui sono conferite specifiche deleghe un compenso nei limiti di cui al successivo punto 6.3.

6.3 All'Organo di Controllo verranno riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, tenuto comunque conto delle finalità ideali e di interesse generale dell'attività svolta.

Articolo 7 – Consiglio di Gestione

7.1. Il Consiglio di Gestione è composto da sei a nove membri.

Il Consiglio di Gestione, nominato inizialmente nell'atto costitutivo, è composto da sei membri, e precisamente da:

- a) i rappresentanti legali *pro tempore* dei tre Fondatori Promotori o loro delegati;
- b) un membro scelto di comune accordo dai Fondatori Promotori che sarà designato come Presidente del Comitato;
- c) il sindaco *pro tempore* della città di Bergamo o persona da lui delegata;
- d) il sindaco *pro tempore* della città di Brescia o persona da lui delegata.

7.2 Il Consiglio potrà successivamente cooptare, anche in corso di mandato, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, fino ad un numero massimo di ulteriori tre componenti.

7.3. Gli eventuali delegati nominati ai sensi del precedente comma 7.1 lettere a), c) e d) resteranno in carica fino a revoca da parte del soggetto individuato quale componente di diritto del Consiglio di Gestione.

7.4 Il membro nominato ai sensi del precedente comma 7.1 lett. b) resterà in carica per la durata del Comitato di cui al precedente articolo 2.3 ovvero, in caso di proroga, non oltre cinque esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio, e potrà essere revocato dai Fondatori Promotori. In caso di sue dimissioni, revoca, decadenza, permanente impedimento o decesso prima della scadenza del mandato, i Fondatori Promotori nomineranno un nuovo componente con funzioni di Presidente.

7.5 I membri nominati ai sensi del precedente comma 7.2 resteranno in carica per la durata del Comitato di cui al precedente articolo 2.3 ovvero, in caso di proroga, non oltre cinque esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio, e potranno essere revocati con delibera del Consiglio di Gestione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di loro dimissioni, revoca, decadenza, permanente impedimento o decesso prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Gestione con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti potrà nominare un sostituto che resterà in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.

7.6 Non può essere nominato componente del Consiglio di Gestione e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7.7 Al Consiglio di Gestione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato.

In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) formula la programmazione dell'attività del Comitato;
- b) redige e approva annualmente entro il mese di aprile il bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre quello preventivo;
- c) definisce la struttura operativa del Comitato avvalendosi di un gruppo di lavoro tecnico di alta professionalità a supporto della implementazione, arricchimento e promozione del Programma Culturale e a sostegno del coordinamento tecnico di iniziative correlate;
- d) conferisce incarichi professionali;
- e) provvede alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale dipendente;
- f) sottoscrive contratti di qualsiasi natura;
- g) incarica la società di Revisione;
- h) nomina il Direttore, determinandone le funzioni;
- i) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- j) amministra il patrimonio del Comitato;
- k) delibera le modifiche allo statuto e le sottopone alle autorità competenti per l'approvazione, nei modi e a sensi di legge;
- l) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati sia in Italia che all'estero;
- m) delibera in merito allo scioglimento del Comitato e alla devoluzione del patrimonio;
- n) sottoscrive polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile degli amministratori e del Comitato.

7.8 Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri di cui alle lettere a) e b) del superiore articolo 7.1; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 8

Riunioni del Consiglio di Gestione

8.1 Il Consiglio di Gestione si riunisce presso la sede del Comitato o anche altrove sia in Italia che all'estero.

8.2 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

8.3 Le adunanze del Consiglio di Gestione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

8.4 Il Consiglio di Gestione delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza

assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio di Gestione si applica l'articolo 2475-ter del codice civile

8.5 Le riunioni del Consiglio di Gestione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dalla persona designata dai presenti.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dalla persona designata dal Presidente.

8.6 Le riunioni del Consiglio di Gestione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 – Presidente

9.1. Il Presidente del Comitato è il legale rappresentante del Comitato.

9.2. La carica di Presidente viene assunta dal membro nominato dai Fondatori Promotori ai sensi del precedente articolo 7 e resta in carica per la durata del Comitato di cui al precedente articolo 2.3 ovvero, in casi di proroga, non oltre cinque esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio.

9.3. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Gestione, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori del Comitato. Al Presidente saranno attribuiti ulteriori poteri con delibera del Consiglio di Gestione.

9.3 Il Presidente può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 10

Direttore

10.1 Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente.

Il Direttore, se nominato, sovrintende all'attività amministrativa del Comitato. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Consiglio di Gestione, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

10.2 Possono inoltre essere delegati al Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Gestione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di Amministrazione volti al conseguimento degli scopi del Comitato.

10.3 La carica di Direttore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Articolo 11 –Organo di Controllo

11.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto

stabilito dai Fondatori Promotori che lo nominano nell'atto costitutivo del Comitato.

11.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica fino alla durata del Comitato e, in caso di proroga, non oltre cinque esercizi, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al quinto esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

11.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del Consiglio di Gestione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.6 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto dall'art. 8 in quanto compatibile.

Articolo 13– Revisione

13. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione, indicata inizialmente nell'atto costitutivo. Successivamente, qualora ci fosse la necessità di incaricare una società di revisione diversa da quella individuata nell'atto costitutivo, quest'ultima verrà individuata dall'Organo di Controllo.

Articolo 14– Esercizio finanziario e bilancio

14.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Gestione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Entro il mese di dicembre di ogni anno quello preventivo dell'esercizio successivo.

14.3. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento delle attività del Comitato e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitali durante la vita del Comitato, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.

Articolo 15 - Scioglimento e destinazione del patrimonio

15.1 Nel caso in cui lo scopo del Comitato sia stato raggiunto e si sia esaurito ovvero nel caso in cui non potesse essere raggiunto o, ancora, al termine del quinto esercizio in caso di proroga di cui al precedente articolo 2.3, il Consiglio di Gestione ne delibera lo scioglimento, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio residuo e delle eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, a favore di altri enti senza scopo di lucro o progetti di utilità sociale aventi finalità analoghe.

15.2 Il Consiglio di Gestione potrà, altresì, deliberarne la trasformazione in fondazione, trust o altro istituto giuridico che dovesse in futuro essere ritenuto

maggiormente idoneo alla prosecuzione delle proprie attività, nel rispetto delle disposizioni di legge *pro tempore* vigenti.

15.3 Le delibere di cui ai punti precedenti dovranno essere assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti del Consiglio di Gestione.

Articolo 16 - Norma finale

16. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, si rimanda al codice civile e alle disposizioni di legge vigenti.